

## INFORTUNIO SUL LAVORO RESPONSABILITA' PENALE DELLA SOCIETA' PRODUTTRICE DELLA MACCHINA CHE HA CAUSATO IL FATTO

**GIOVANNI MAGLIARO**

*La Cassazione Penale ha affermato che la responsabilità colposa del costruttore - che deriva dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, cioè dalla mancata predisposizione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa e da quelli che si rivelino idonei ad evitare che l'uso del macchinario costituisca pericolo per colui che lo utilizza - può essere esclusa solo quando si provi che l'utilizzatore abbia compiuto sulla macchina trasformazioni di natura e di identità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento o quando il macchinario sia utilizzato in modo del tutto improprio, tale da poter essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento.*

*Nel caso di specie l'infortunio si è prodotto per un difetto strutturale della macchina stiratrice-piegatrice che consentiva l'accesso ai rulli, a macchina funzionante, semplicemente attraverso lo svitamento di un dado ed il sollevamento della griglia da quello mantenuta. L'operazione svolta dalla lavoratrice si è rivelata pericolosa proprio perché l'apparecchiatura non era dotata di un sistema di sicurezza che impedisse al lavoratore di esporre parti del corpo al meccanismo rotante con la macchina in funzione.*



n. 194  
28 febbraio 2022

**C**on la sentenza n. 3938 del 2022 la Cassazione Penale ha riaffermato alcuni interessanti principi in merito alla responsabilità degli amministratori di una società produttrice di una macchina che aveva cagionato ad una lavoratrice lesioni personali gravissime.

La lavoratrice, da poco assunta presso una lavanderia, era addetta alla macchina stiratrice e piegatrice prodotta dalla Cema Mechanical Group s.r.l. di Teramo. Avvedendosi che un capo di vestiario era rimasto incastrato tra i rulli del meccanismo girava, senza spegnerlo, la piccola farfalla di chiusura ed alzata la griglia di protezione cercava di rimuovere il capo. Rimaneva però impigliata nei rulli con la mano che veniva esposta ad una temperatura di oltre cento gradi. Riportava lesioni personali gravissime consistenti in un trauma di schiacciamento della mano destra con ustioni di terzo grado che determinavano incapacità lavorativa temporanea per 53 giorni oltre a un elevato grado di inabilità permanente.

La Corte d'Appello di Ancona ha ritenuto responsabili per il reato di cui all'articolo 590 codice penale (che condanna chiunque cagiona ad altri per colpa lesioni personali) gli amministratori della società produttrice della macchina. Avverso la sentenza gli interessati hanno proposto ricorso per Cassazione.

Hanno sostenuto, tra l'altro, che era assolutamente vietata la rimozione dei pannelli di protezione sicché la causa del sinistro non poteva che essere ascritta alla condotta tenuta dalla lavoratrice. Nel manuale di istruzioni erano previsti specifici divieti che non lasciavano dubbi sull'interpretazione ed erano idonei a prevenire comportamenti negligenti degli operatori. Secondo gli amministratori la condotta della persona offesa, avendo esorbitato dalle mansioni affidatele ed avendo disatteso le istruzioni ricevute, aveva comportato l'interruzione del nesso causale tra quanto contestato agli imputati e l'evento.

La Cassazione è stata di diverso avviso ed ha confermato la sentenza di condanna della Corte d'Appello.